

CAPITOLATO D'ONERI E SPECIALE D'APPALTO

REGIONE CALABRIA - PROVINCIA DI COSENZA
COMUNE DI ACRÌ

A.R.S.A.C. AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE

Capitolato delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso derivante dal taglio di:
PIANTE DI PINO DOMESTICO, CIPRESSO E PINO LARICIO, RICADENTI IN C.DA FINOCCHIO (LOTTO 1) E C.DA CANTINELLA E SAN MARTINO (LOTTO 2) IN AGRO DEL COMUNE DI ACRÌ, PROPRIETA' A.R.S.A.C.

A - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Ente proprietario del bene e forma di vendita.

L'azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese Gestione stralcio ARSSA, d'ora in poi denominata A.R.S.A.C, mette in vendita, il materiale legnoso ritraibile taglio di piante pericolanti di pino domestico cipresso e pino laricio ricadenti all'interno del comune di Acri in c.da Finocchio (lotto 1) e c.da Cantinella e San Martino (lotto 2), proprietà A.R.S.A.C".

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica al rialzo, con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. dei 23 maggio 1924, n° 827 e successive modificazioni.

Art. 2

Prezzo e rischi di vendita.

La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo base pari a **1.883,53** (milleottocentottantatre/53). La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi ragione.

L'Ente venditore, all'atto della consegna, se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art. 3

Materiale posto in vendita derivante da taglio straordinario

Le piante, derivanti da un taglio straordinario di piante pericolanti, verranno prelevate e costituito da un **totale di 117**, così contraddistinte:

- **LOTTO-1 Taglio di N. 25 piante** di Pino domestico e di Cipresso ai sensi dell'Art. 11 comma 11 punto a) e dell' Art. 50 del Regolamento n. 4 del 23/04/2024 vigente, contrassegnate con una specifica specchiatura, sul quale è stato impresso con martello forestale il sigillo "ESAC - SF - COSENZA 1" alla base del tronco, inoltre ogni pianta è stata numerata sul tronco con vernice rossa indelebile (1-2-13-14-15-16-17-24-36-39-40-42-44-45-51-55-56-57-62-63-65-66-67-68-69), l'intervento è rivolto a piante poste all'interno del "CSD di Acri" in agro di Acri c.da Finocchio al Foglio di mappa 76 particelle 3 e 45-55, di proprietà A. R. S. A.C. (denominato Ente)
- **LOTTO 2 Taglio di N. 92 piante** di Pino laricio ai sensi dell'Art.11 comma 11 punto a) e Art. 50 del Regolamento n. 4 del 23/04/2024 vigente, contrassegnate con una specifica specchiatura, sul quale è stato impresso con martello forestale il sigillo "ESAC - SF - COSENZA 1" alla base del tronco, inoltre ogni pianta è stata numerata sul tronco con vernice rossa indelebile (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57--58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132), poste all'interno della particella 768 del foglio 131 del comune di Acri, c.da Cantinella e c.da S.Martino, di proprietà A. R. S. A.C. (denominato Ente)

Art. 4

Metodo di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica con offerta al rialzo, con il metodo delle offerte segrete nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nella lettera d'invito. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione darà lettura del presente Capitolato d'Oneri e della lettera d'invito, dando, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni di aggiudicazione.

Art. 5

Documenti e deposito provvisorio

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare all'offerta:

1. Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Impresa boschiva ad un qualsiasi Albo Regionale delle Imprese boschive così da garantire uniformità, trasparenza e possibilità di partecipazione anche a ditte oltre i confini regionali. Un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato in data non anteriore a sei mesi a quella di gara. Nel caso si tratta di società regolarmente costituita, dal predetto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le

società di fatto.

2. Per le Imprese con sede legale nel territorio della Regione Calabria, un certificato rilasciato dal Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione, in data non inferiore a sei mesi a quella gara, attestante l'iscrizione all'albo Regionale delle imprese boschive.

Il deposito provvisorio, nella misura del 10% del prezzo di base d'asta, dovrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- a. Mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione in possesso dei requisiti del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385. La fidejussione o la polizza fideiussoria assicurativa, pena l'esclusione, Via Popilia 15- 87100 COSENZA Te/. 09841683664 PEC gestionestralciofondiario@pec.arsac.calabria.it deve essere rilasciata da primarie compagnie assicurative e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ARSAC;
 - b. Produzione di assegno circolare non trasferibile intestato ad ARSAC - Gestione Stralcio ARSSA – Viale Trieste, 93 - 87100 Cosenza;
 - c. Bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT 93 O 03069 16206 100000300078 intestato ad ARSAC - Viale Trieste, 93 - 87100 Cosenza, con causale "Cauzione partecipazione Asta Pubblica per la vendita di materiale legnoso derivante dal taglio di 117 piante di alto fusto in agro del comune di Acri".
3. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di avere preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato;

Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto. Tutti i documenti dovranno essere in regola con la legge sul bollo.

Art. 6
Incompatibilità.

Non possono essere ammessi alla gara:

- a. Coloro che abbiano in corso con l'amministrazione venditrice contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b. Coloro che non abbiano corrisposto all'amministrazione venditrice le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7
Esclusione dall'Asta.

L'Ente si riserva la piena e insindacabile facoltà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti ove ricorrano i presupposti, le circostanze e le condizioni previste dalle norme vigenti, senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8
Validità degli obblighi assunti dalle parti.

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino alla stipula del contratto di vendita. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto di vendita entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, a causa di motivi discendenti da oggettive condizioni ostative, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto ai sensi dell'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 9
Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto.

Il verbale di aggiudicazione, da sottoscrivere subito dai componenti la Commissione di Gara, terrà luogo di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 10
Deposito cauzionale, morte fallimento o impedimenti dell'aggiudicatario.

Al Momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro 10 gg dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo del contratto e versarlo secondo analogamente a quanto previsto dall'Art. 5 comma 2 del presente Capitolato d'onori.

Articolo 11
Rescissione del contratto per mancata esecuzione dei lavori.

Se l'impresa aggiudicataria non eseguirà i lavori entro i termini di 30 giorni, l'Ente appaltante potrà senz'altro

rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e disporre liberamente per una nuova trattativa escludendo l'impresa precedentemente aggiudicataria.

Art. 12

Consegna del lotto boschivo.

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata R.R. o PEC, l'Ente proprietario inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro un mese dei lotti boschivi venduti.

La consegna del lotto boschivo avverrà, previo accertamento della regolarità degli atti e del deposito cauzionale, a cura del Direttore dei Lavori.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta. Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente proprietario e i Direttori dei Lavori lo ritengano opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi, nonché delle piante da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal trentesimo giorno dell'avvenuta notifica fatta all'aggiudicatario, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale e quello provvisorio.

Copia del verbale di consegna sarà trasmesso tempestivamente al Servizio Area Territoriale competente per territorio.

Art. 13

Pagamento del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente Proprietario nel seguente modo:

in due rate uguali:

- 1 la prima rata pari al 50% del prezzo di aggiudicazione, entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto e comunque prima della consegna del lotto, oltre l'I.V.A. a norma di legge;
- 2 la seconda rata pari al 50% oltre I.V.A. entro tre mesi dalla scadenza della prima rata e comunque prima dell'asportazione dal bosco della metà in valore, dei prodotti oggetto della vendita.

In caso di ritardo, decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate,

interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14

Data d'inizio dei lavori.

La Direzione lavori redigerà apposito verbale di inizio lavori alla presenza dell'impresa aggiudicataria dandone comunicazione all'Ente proprietario, al Nucleo Carabinieri Forestali competente per territorio ed al Servizio Area Territoriale competente per territorio, con indicazione del giorno in cui inizieranno i lavori di utilizzazione forestale.

Art. 15

Termine del taglio e proprietà del materiale non tagliato in tempo.

Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro le annate silvane concesse per il tramite dell'autorizzazione emessa dal Servizio Area Territoriale competente per territorio, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'Art. 16.

Il legname e la legna non tagliata e i prodotti non sgomberati, entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente nella disponibilità dell'Ente proprietario rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16

Proroghe.

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, prima dello scadere dei termini stessi, previo nulla osta del Direttore dei lavori e dell'Ente proprietario, al Servizio Area Territoriale competente cui compete la facoltà di concederla.

Art. 17

Divieto di subappalto.

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Ente proprietario di avvalersi della rescissione del contratto.

Art. 18

Rispetto delle leggi forestali.

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza del R.R. n 4/2024, dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore nonché della normativa in materia di salvaguardia ambientale.

Art. 19

Rilevamento danni.

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori procederà, alla presenza del

dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere tra i presenti. Tali verbali in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

Art. 20

Divieto di introdurre altro materiale o di lasciare pascolare animali.

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare liberamente animali.

Art. 21

Modalità del taglio.

Il taglio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme forestali, così come anche per i monconi e le piante danneggiate. Inoltre il taglio deve praticarsi in prossimità del colletto e comunque al di sopra dell'impronta del martello forestale. La ditta dovrà riportare il numero di pianta sulla sezione di taglio (ceppaia).

Art. 22

Penalità.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti e in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi su apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliare. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta "martellata" con vernice indelebile.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- di € 10,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- di Euro 10,00 = per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- di Euro 2,00 = per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- di Euro 10,00 = per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto;
- di Euro 10,00 = per ogni moncone o piante danneggiate assegnate e non tagliate.

Art. 23

Indennizzo per tagli irregolari (sottocavalli) e abusivi.

Nell'abbattere le piante si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica, dalla Direzione Lavori o dagli agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante non sottoposte al taglio. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso

A.R.S.A.C.

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 — 87100 COSENZA

di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n°3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno.

Art. 24

Sospensione del taglio.

L'Ente proprietario tramite il Direttore dei lavori si riserva la facoltà di sospendere il taglio e anche lo smacchio qualora l'utilizzazione del bosco avvenga non in conformità delle norme contrattuali, al R.R. n 4/2024. ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Art. 25

Ripulitura della tagliata.

L'aggiudicatario è obbligato a procedere alla ripulitura della tagliata andantemente alle operazioni di taglio e di smacchio. La ramaglia di diametro superiore a cm 3 dovrà essere allontanata dal bosco mentre il frascame di più ridotte dimensioni ed i residui di lavorazione possono essere lasciati in bosco e sparsi in maniera uniforme in modo da rimanere il più possibile vicino al suolo.

Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non ripulita dalla ramaglia come sopra prescritto l'aggiudicatario pagherà una penale di € 25,00 (Euro venticinque/00).

Art. 26

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità.

L'aggiudicatario è obbligato a:

- 1) tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) riparare le vie, i ponti, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente proprietario, anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art. 27

Costruzione capanne.

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Servizio Area Territoriale competente per territorio che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere

del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente proprietario.

Art. 28

Strade di esbosco.

Il trasporto e lo smacchio del materiale legnoso si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza saranno indicate dalla Direzione Lavori secondo le norme vigenti.

Art. 29

Novellame e rigetti.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame.

Art. 30

Collaudo.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. La direzione dei lavori redigerà un apposito verbale, il collaudo verrà eseguito in osservanza della normativa vigente.

Art. 31

Disponibilità della cauzione.

L'Ente proprietario potrà rivalersi direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuti ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 32

Interessi sulle penalità ed indennizzi.

Le somme che l'aggiudicatario dovrebbe versare all'Ente proprietario per indennizzi e penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione.

Art. 33

Assicurazione operai e sicurezza.

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente proprietario quanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Art. 34

Passaggio in fondi di altri proprietari.

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi nei fondi di altri proprietari.

Art. 35

Responsabilità dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nelle zone assegnate per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente proprietario da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art.36.

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della legge 18 novembre 1923, n° 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, N° 827.

Art.37.

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce agli effetti tutti dell'art.1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di avere preso piena visione e cognizione dei sopra descritti articoli.

IL DIRETTORE GENERALE

COSENZA, _____

(FIRMA DELLE PARTI)
